

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**  
(allegato alla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 12/AC del 28.9.2009)

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Individuazione di beni e servizi acquistabili in economia
- Art. 4 Limiti all'acquisizione di beni e servizi in economia
- Art. 5 Acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € 20.000,00 € ed inferiore a € 206.000,00
- Art. 6 Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00
- Art. 7 Acquisizione di beni e servizi in caso di urgenza
- Art. 8 Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 9 Cauzione definitiva
- Art.10 Ritardi e inadempimenti
- Art. 11 Adeguamento automatico delle disposizioni e delle soglie.
- Art. 12 Entrata in vigore.

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Consorzio Isontino Servizi Integrati, nel proseguo C.I.S.I., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) di seguito denominato "Codice dei contratti".

**ART. 2**  
**DEFINIZIONI**

1. Per procedure in economia si intende un sistema di individuazione del contraente, a mezzo di procedura negoziata, utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi.
2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
  - a) mediante amministrazione diretta
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.  
Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.  
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per le definizioni si fa rinvio all'articolo 3 del Codice dei contratti, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di contabilità, di procedimenti amministrativi e di organizzazione, in quanto compatibili.

### **ART. 3**

## **INDIVIDUAZIONE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA**

1. Sono acquisibili in economia le seguenti tipologie di forniture e servizi:

#### ***Forniture:***

- mezzi di trasporto;
- cancelleria e materiale di consumo
- mobili e arredi per uffici, centri diurni e residenze protette
- attrezzature/apparecchiature per uffici, centri diurni e residenze protette
- ausili ed attrezzature sportive per centri diurni e residenze protette
- vestiario, biancheria, tovagliati, effetti lettereschi e simili per centri diurni e residenze protette
- farmaci e prodotti sanitari
- prodotti per l'igiene e la pulizia
- materiale di consumo per la manutenzione ordinaria
- materiale informatico hardware e software
- apparecchiature per la telefonia fissa e mobile
- carburanti, lubrificanti e materiali di consumo per automezzi
- combustibile per il riscaldamento degli immobili
- fornitura di acqua, gas ed energia elettrica
- materiali e strumentazioni per tutte le forme di energia
- materiali per le attività di laboratorio (legname, stoffe, colori, ecc....)
- buoni pasto per dipendenti e prodotti alimentari in genere
- materiale per la formazione (libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici, banche dati on line ecc..)
- materiale di consumo per spese di rappresentanza (targhe, allestimento mostre, manifestazioni, convegni, gadgets, ecc.)
- essenze arboree e attrezzature per la manutenzione del verde
- apparecchi per la climatizzazione/salubrità dei locali
- apparecchiature di sicurezza (allarmi, telecamere, ecc..)

#### ***Servizi***

- Manutenzione e riparazione automezzi
- Manutenzione e riparazione locali
- Manutenzione e riparazione impianti
- Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica alle attrezzature/apparecchiature (pc, fotocopiatrici, timbratori, ecc.)
- Servizi di realizzazione e stampa di pubblicazioni, foto, documenti ecc..;
- Servizi di trasporto persone
- Servizi di pubblicità (bandi, avvisi ecc.)
- Servizio ristorazione, mensa e catering
- Servizi alberghieri ed assimilabili
- Servizio di facchinaggio e trasloco
- Servizio di manutenzione del verde
- Servizio di pulizia ed igiene
- Servizi informatici, di inserimento ed elaborazione dati
- Servizi di telefonia fissa e mobile
- Servizi di traduzione
- Servizi medici e sanitari
- Servizi socio-assistenziali, educativi, di animazione sociale ecc.
- Servizi finanziari, assicurativi, legali e bancari
- Servizi di consulenza, studio e ricerca

- Servizi per la formazione del personale
  - Servizi di noleggio
  - Servizi amministrativi
  - Servizi tecnici attinenti l'ingegneria ed l'architettura
  - Servizi sportivi, attività motorie e tempo libero
2. Oltre dai casi previsti dal comma 1, il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito, ai sensi dell'articolo 125, 10° comma, del Codice dei contratti nelle seguenti ipotesi:
- a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) Prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene o salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico o artistico.

#### **ART. 4**

#### **LIMITI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse per importi inferiori ad € 206.000,00 così come previsto dall'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti. L'importo si intende in ogni caso al netto dell'IVA.
2. Nessuna prestazione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di essere sottoposta alla disciplina delle acquisizioni in economia.
3. Nell'acquisizione da terzi di beni e servizi in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento, come di seguito precisato:
  - a) per importi di servizi e forniture previsti pari o superiori a € 20.000,00 ed inferiori ad € 206.000,00, si seguono le procedure previste al successivo articolo 5;
  - b) per importi di servizi e forniture previsti inferiori a € 20.000,00 si seguono le procedure previste dal successivo articolo 6;
  - c) per importi di servizi e forniture da acquisire in caso di urgenza si seguono le procedure previste al successivo articolo 7.

#### **ART. 5**

#### **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 20.000,00 ED INFERIORE A € 206.000,00**

1. Il responsabile dell'istruttoria, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente disponibili nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, seleziona almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'operatore economico fornitore del servizio o del bene, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. Qualora non sia rinvenibile un numero di operatori economici pari a cinque, la selezione può essere operata su un numero inferiore di operatori economici purchè sia assicurata adeguata rotazione tra i soggetti idonei.
2. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante lettera invito, inoltrata anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica certificato, che deve

precisare il criterio di selezione delle offerte (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera di invito di cui al comma 2 deve contenere una precisa descrizione del bene o del servizio, le sue caratteristiche tecniche, eventuali garanzie e termini di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA.

La lettera d'invito deve altresì prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, così come precisato dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarino ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR medesimo:

- a) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti e prescritti per prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i.;
- c) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione o fornitura da effettuare;
- d) di avere ottemperato al disposto dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ovvero di non essere assoggettabili agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999
- e) di essere in regola per quanto attiene l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione italiana o quella del paese dove si ha la propria sede
- f) di avere ottemperato al regolare versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

4. Nella comunicazione di invito di cui al comma 2 sono altresì indicati:

- a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile;
- b) la previsione che la proposta contrattuale degli operatori economici selezionati deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione d'invito medesima;
- c) la previsione che gli operatori economici selezionati si impegnano a mantenere ferma la proposta per tutto il periodo specificatamente indicato;
- d) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione e le penalità applicate in caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione;
- e) gli eventuali ulteriori documenti (in materia di sicurezza ecc.) in relazione alle caratteristiche del servizio o del bene oggetto di fornitura.

5. Nella lettera di invito di cui al comma 2 può essere inserita la clausola per cui l'amministrazione può astenersi dall'aggiudicazione nel caso in cui dovesse essere presentata una sola offerta valida.

6. L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interpellato, deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera invito.

7. Alla lettera di offerta dovranno essere allegati:

- a) Dichiarazione sostitutiva resa dai legali rappresentanti dell'offerente ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;

- b) lettera invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle previsioni e condizioni ivi contenute, completata a cura dell'offerente in tutte le parti, ove tale completamento sia previsto o richiesto;
  - c) Tutta la documentazione richiesta con la lettera invito;
  - d) L'offerta tecnica;
  - e) L'offerta economica.
8. L'affidatario del servizio o il fornitore del bene è individuato tra quelli che hanno presentato l'offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di invito.
  9. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione nominata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario del servizio o del fornitore del bene sarà dato conto in apposito verbale sottoscritto dalla suddetta commissione.
  10. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili sarà, altresì, data comunicazione delle motivazioni di esclusione qualora richieste.
  11. In seguito all'aggiudicazione si provvederà alla stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che potrà consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.

**ART. 6**  
**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO**  
**INFERIORE A € 20.000,00**

1. In via ordinaria per acquisizioni di beni e servizi per importi inferiori a € 20.000,00, IVA esclusa, può essere interpellato un unico operatore economico.
2. Il responsabile dell'istruttoria, qualora individuato, propone al responsabile del procedimento i beni o i servizi da acquisire individuando l'operatore economico o gli operatori economici selezionati previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente disponibili, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1.

**ART. 7**  
**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**  
**IN CASO DI URGENZA**

1. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) il responsabile dell'istruttoria, qualora individuato, redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni di fornitura eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico fornitore, individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.
2. Il verbale è trasmesso al soggetto competente a ordinare la spesa; quest'ultimo dispone l'immediata acquisizione dei beni o servizi contestualmente alla formalizzazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'incarico all'operatore individuato dal responsabile dell'istruttoria.

**ART. 8**  
**GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

1. Le garanzie a corredo dell'offerta sono prestate secondo le modalità previste dall'art. 75 del Codice dei contratti.
2. L'operatore economico selezionato è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

- a) in ogni caso, qualora il prezzo base indicato nell'invito non superi il valore di € 20.000,00, IVA esclusa;
- b) per servizi e forniture da acquisire in caso di urgenza ai sensi dell'art. 7;
- c) a discrezione del responsabile del procedimento, in considerazione della solidità e affidabilità della ditta, qualora il valore del contratto sia pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a 206.000,00, IVA esclusa;
- d) qualora sia un ente pubblico o un ente pubblico economico.

#### **ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice dei contratti.
2. L'operatore economico aggiudicatario è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:
  - a) in ogni caso, qualora il valore del contratto sia inferiore a € 20.000,00, IVA esclusa;
  - b) qualora il valore del contratto sia pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 206.000,00 IVA esclusa, a discrezione del responsabile del procedimento, in considerazione della solidità e affidabilità della ditta;
  - c) qualora sia un ente pubblico o un ente pubblico economico.

#### **ART. 10 RITARDI E INADEMPIMENTI**

1. In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione, calcolato per giorni lavorativi, verrà applicata una penale commisurata all'entità dell'attività ed alla rilevanza dell'affidamento, da indicarsi nella comunicazione di invito ai sensi del presente regolamento. Il ritardato adempimento che dà luogo all'applicazione delle penali deve essere contestato in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dall'accertamento del ritardo.
2. In caso di inadempimento l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, previa diffida mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'esecuzione delle forniture o dei servizi a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente.
3. In caso di inadempimento l'Amministrazione si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto, previa diffida mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatta salva l'azione civile per il risarcimento del danno.

#### **ART. 11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE DISPOSIZIONI E DELLE SOGLIE**

1. Le disposizioni ed i limiti di importo contenuti nel presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle normative e delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 12 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.